

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

Art. 1. Costituzione, sede e durata.

E' costituita l'associazione denominata:

“LE NOSTRE API ASSOCIAZIONE APICOLTORI FELSINEI”

Di seguito indicata con il termine Associazione.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge.

L'Associazione ha sede legale a Castel San Pietro Terme (Bo) in via San Carlo n 526/A.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, delegazioni, uffici periferici e simili.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2. Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di fornire ai propri associati consulenza ed assistenza nel settore dell'apicoltura. In particolare, l'Associazione fornirà ai propri associati:

- a) consulenza sulle modalità e tecniche di apicoltura;
- b) consulenza ed assistenza per il reperimento dei finanziamenti in favore dei soggetti operanti nel settore dell'apicoltura;
- c) indicazioni sui fornitori dei mezzi tecnici per i soggetti operanti nel settore dell'apicoltura;
- d) consulenza per l'individuazione di canali di vendita dei prodotti ottenuti dall'attività di apicoltura.

L'Associazione ha il compito di attuare iniziative, compreso la stipula di convenzioni e contratti per conto dei propri associati e nel loro esclusivo interesse:

- 1. per la commercializzazione e per la collocazione sul mercato dei prodotti dell'alveare;**
- 2. per agevolare l'acquisto di attrezzature, materiali vari, presidi veterinari e tutto ciò che si renda necessario per la conduzione ed il buon funzionamento degli alveari.**

Inoltre l'Associazione si propone di rappresentare gli interessi degli apicoltori ed in particolare dei propri associati nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali

regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, di fronte a chi dimostri interesse per l'apicoltura, sia Enti privati sia pubblici.

Per il raggiungimento degli obiettivi statutarî l'**Associazione** si propone di:

- a) ideare, promuovere, organizzare eventi quali: seminari, incontri, mostre, conferenze, workshop, lezioni, laboratori, proiezioni, attività editoriali, corsi di formazione e ogni altra iniziativa atta a diffondere la promozione, tutela e valorizzazione della apicoltura e dei suoi prodotti;
- b) programmare e realizzare iniziative, anche in campo editoriale e/o con l'utilizzo della rete internet, finalizzate alla formazione, orientamento, riqualificazione ed aggiornamento professionale dei propri associati e degli apicoltori in genere;
- c) aderire ad organizzazioni di carattere nazionale che si ritiene possano meglio rappresentare gli interessi dell'**Associazione**;
- d) partecipare, in rappresentanza dei propri associati, agli organismi di direzione e gestione di impianti ed enti pubblici operanti nel campo della trasformazione e del miglioramento e della valorizzazione delle produzioni apistiche;
- e) promuovere ed attuare anche direttamente, iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione finalizzate alla difesa, valorizzazione e miglioramento genetico del patrimonio apistico emiliano-romagnolo, in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati;
- f) instaurare collaborazioni con soggetti pubblici e privati. A tal proposito potranno essere stabilite convenzioni con: regioni, province, comuni, associazioni, ONLUS, ONG, fondazioni, enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, laboratori, scuole, università, enti di ricerca, aziende private fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi e tutti quei soggetti pubblici e privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento degli scopi;
- g) In via sussidiaria e non prevalente l'**Associazione** potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

l'**Associazione**, potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri Enti od Organismi pubblici e privati e potrà anche partecipare ad altri Organismi aventi oggetto affine o connesso al proprio.

TITOLO II – I SOCI

Art. 3. Requisiti dei soci

Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutte le persone, fisiche o giuridiche, che svolgano, anche occasionalmente e non professionalmente, attività di apicoltura.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari

dell'**Associazione** e sono tenuti al pagamento di una quota iniziale di ammissione e di una quota associativa annuale, i cui importi sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi sociali.

Art. 4. Ammissione nuovi soci

L'ammissione di nuovi soci avviene su domanda degli interessati ed è deliberata dal Consiglio direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Art. 5. Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto, nonché delle risoluzioni, regolamenti ed atti adottati dagli organi dell'Associazione secondo le competenze statutarie. L'appartenenza all'Associazione implica anche l'impegno di svolgere l'attività di apicoltura secondo le buone pratiche di allevamento in particolare senza far uso di antibiotici pena l'esclusione. La verifica dell'uso di antibiotici è affidata al tecnico incaricato qualora presente.

Art. 6. Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare e con effetto allo scadere dell'anno in corso;
- b) per decadenza, e cioè la perdita accertata con deliberazione del Consiglio direttivo di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accertate ragioni di incompatibilità, violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente statuto, ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno; a tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.
- d) non adempia al pagamento della quota associativa annuale per almeno due (2) anni consecutivi.

L'esclusione del Socio inadempiente dovrà essere comunicata e dovrà contenere le motivazioni dell'esclusione. Diviene efficace trenta (30) giorni dopo la ricezione.

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione del provvedimento, il Socio può fare opposizione, qualora ritenga che le motivazioni di esclusione non siano a lui imputabili, l'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci ed **Associazione**.

Il Socio escluso decade dalla data di provvedimento dall'esercizio dei diritti attivi.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Eventuali controversie in merito all'ammissione o all'esclusione di Soci saranno comunque decise dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci ed **Associazione**.

In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi potrà subentrare in luogo del Socio defunto presentando semplice richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

TITOLO III – GLI ORGANI

Art. 7. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono :

- l'Assemblea
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei Revisori dei conti, se nominati
- il Collegio dei Probiviri, se nominati.

Art. 9. Assemblea

L'Assemblea, composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci, all'ultimo indirizzo conosciuto,

eventualmente anche per fax o posta elettronica, con indicazione specifica dell'ora, dell'ordine del giorno e del luogo di incontro (che può essere anche diverso dalla sede sociale) almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

I verbali delle riunioni delle Assemblee sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti, da lui sottoscritti e dal Presidente.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- b) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo e, se dall'assemblea, ne è decisa l'istituzione i membri del Collegio dei Revisori e quelli del Collegio dei Proviviri;
- d) fissa gli indirizzi dell'attività dell'**Associazione**;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di tre Soci con diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'**Associazione**.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'**Associazione**, garantendo sempre un numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, e comunque sino alla Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche, ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione con altri soci facendo riferimento anche alla lista dei candidati non eletti, che potranno durare in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica, previa ratifica della prima possibile Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione può avvenire in forma scritta, per posta, fax o posta elettronica, o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico.

La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della data prevista e in casi di particolare urgenza almeno due giorni prima.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, o per audioconferenza o videoconferenza, con consultazione dei Consiglieri purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.

Lo svolgimento di questo tipo di riunioni avverrà secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura di un consigliere, o socio invitato, nominato segretario della riunione..

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri Soci in ordine all'attività svolta dall'**Associazione** per il conseguimento dei propri fini statutari.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite, saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 11. Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della **Associazione**.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
- convocare l'Assemblea dei Soci
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'**Associazione**;

- elaborare il programma delle iniziative dell'**Associazione** ;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote di ammissione e di adesione annuale dei soci;
- deliberare sulla ammissione od esclusione dei soci;
- deliberare sull'adesione dell'**Associazione** ad altra associazione a carattere nazionale, che possa rappresentare gli interessi dell'**Associazione**.

Il Consiglio direttivo potrà avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

Art. 12. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'**Associazione**.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e degli indirizzi dell'attività indicati dall'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, anche secondo modalità telematiche, e nella prima riunione successiva, al Consiglio spetterà la valutazione e la ratifica di quanto assunto dal Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'**Associazione**; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell'**Associazione** presso terzi, il Vice Presidente o altri membri del Consiglio Direttivo, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

L'Assemblea ordinaria potrà disporre la stipulazione a carico dell'Associazione di un'assicurazione a favore del Presidente per la responsabilità personale verso terzi che gli derivi dall'aver agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 13. Il Collegio dei revisori dei conti

Ai revisori dei conti, che saranno nominati per volontà dell'Assemblea o nei casi in cui la legge lo preveda, spetta il controllo sulla gestione amministrativa

dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo.

I revisori dei conti se previsti dalla Assemblea, sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica quattro anni

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Art.14. Il collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea anche tra i non soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del collegio è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

E' di competenza dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, l'**Associazione** e organi della stessa, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.

Qualunque controversia o vertenza che sorga nell' ambito dell' attività dell'**Associazione**, sarà sottoposta all' esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

TITOLO IV – FINANZA E PATRIMONIO

Art. 15 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'**Associazione**, indivisibile, è costituito:

- dalle quote di ammissione
- dalle quote associative annuali;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
- da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'**Associazione**.

L'**Associazione** può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statuari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività commerciali nell'ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'**Associazione** può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra

Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'**Associazione**, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'**Associazione**, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 - Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'**Associazione**, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi, o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio.

Art 17 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'**Associazione** deve tenere sono:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

L'impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell'ambito dell'organizzazione.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 18 - Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'**Associazione** potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall'art. 7. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i Soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'**Associazione**, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in 04 TITOLI per complessivi 21 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.